

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Cleto Ferrari e cofirmatari per la modifica della Legge sull'approvvigionamento idrico (Piani cantonali d'approvvigionamento idrico: richiesta di coordinazione anche a livello pianificatorio con adozione tramite PUC)

del 22 marzo 2010

Con la presente si chiede la modifica della Legge sull'approvvigionamento idrico applicando lo strumento del Piano di utilizzazione cantonale (PUC) per l'adozione dei piani cantonali d'approvvigionamento idrico (PCAI).

Pianificare l'approvvigionamento idrico tramite Piani d'utilizzazione cantonale avrebbe il pregio di rendere da un lato più "democratica" l'adozione di questi piani e dall'altro lato di assicurare un valido servizio amministrativo coordinato ai comuni toccati dal PCAI approvando e rendendo operative le premesse pianificatorie dell'intervento altrimenti di competenza dei singoli comuni. In questo modo si escluderebbe anche il pericolo attualmente esistente di un'approvazione edilizia solo parziale del PCAI, il quale in tal caso perderebbe il suo scopo.

Si allegano le attuali leggi esistenti da armonizzare.

Cleto Ferrari
Barra - Gobbi N.

Legge
sull'approvvigionamento idrico
(del 22 giugno 1994)

Capitolo III
Pianificazione dell'approvvigionamento idrico

Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI)

a) scopo e competenze

Art. 13 ¹L'uso delle fonti d'alimentazione, nonché le opere d'interesse generale atte ad assicurare un normale approvvigionamento, sono definite dal piano cantonale d'approvvigionamento idrico (detto in seguito PCAI).

²Il Consiglio di Stato:

- a) allestisce il progetto di PCAI;
- b) notifica il progetto di PCAI ai Comuni, ai Consorzi e agli enti pubblici interessati, per eventuali osservazioni e proposte, da presentare entro due mesi;
- c) esamina le osservazioni e le proposte presentate e adotta il PCAI.

b) contenuto

Art. 14 ¹Il PCAI indica segnatamente:

- a) i comuni che devono far capo alle proprie riserve idriche;
- b) le opere d'interesse generale necessarie ad assicurare un normale approvvigionamento e il loro grado di priorità;
- c) i tempi di attuazione di tali opere;
- d) gli enti pubblici incaricati della loro esecuzione, come pure i Consorzi istituiti o da istituire;
- e) le previsioni di spesa.

²Il PCAI è costituito da un rapporto corredato dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche ed è coordinato con il Piano direttore e con il Piano finanziario.

c) adozione per comprensori

Art. 15 La procedura d'adozione del PCAI può essere avviata e portata a termine anche per singoli comprensori definiti dal Consiglio di Stato.

d) entrata in vigore

Art. 16 Con la sua adozione globale o per comprensorio, il PCAI entra immediatamente in vigore ed esplica gli effetti previsti dalla legge.

e) modifiche

Art. 17 ¹Le modifiche del PCAI sottostanno alle norme per la sua adozione.

²Modifiche o correzioni di marginale importanza o dovute ad interventi urgenti sono disposte dal Consiglio di Stato senza la consultazione di cui all'art. 12 cpv. 2.

³Gli interessati sono tempestivamente informati.

Legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio

(del 23 maggio 1990)

CAPITOLO III

Piani di utilizzazione cantonale

Definizione e scopo

Art. 44 ¹Il piano di utilizzazione cantonale disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale.

²Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali.

Componenti e contenuto

Art. 45 ¹Il piano di utilizzazione si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.

²Per il contenuto fanno stato le disposizioni degli articoli da 27 a 30.

Procedura di approvazione

a) informazione e partecipazione³³⁾

Art. 46³⁴⁾ ¹Il piano di utilizzazione è allestito dal Dipartimento, previa informazione sugli obiettivi del Gran Consiglio, degli enti pubblici e delle regioni interessati.

²Il progetto di piano di utilizzazione è depositato presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni.

³Il deposito è annunciato con un preavviso nel Foglio ufficiale e nei quotidiani cantonali.

⁴Ogni cittadino residente nei comuni interessati ed ogni persona o ente che dimostrino un interesse degno di protezione possono presentare al Dipartimento osservazioni sul progetto.

⁵Il Dipartimento esamina le osservazioni nell'ambito dell'elaborazione del piano.

b) adozione³⁵⁾

Art. 47³⁶⁾ Il Consiglio di Stato adotta il piano di utilizzazione e lo trasmette al Gran Consiglio per l'approvazione.

c) approvazione e pubblicazione³⁷⁾

Art. 48³⁸⁾ ¹Il piano di utilizzazione è approvato dal Gran Consiglio.

²Il Dipartimento procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per il periodo di trenta giorni.

³La pubblicazione è annunciata con un preavviso di almeno dieci giorni agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani cantonali.

d) ricorsi

Art. 49³⁹⁾ ¹Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.⁴⁰⁾

²Il ricorso è proponibile contro:

- a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti;
- c. l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio.

³Sono legittimati a ricorrere:

- a. i comuni interessati;

- b. ogni cittadino attivo nei comuni interessati;
- c. ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.

⁴Il Tribunale cantonale amministrativo informa immediatamente il Consiglio di Stato della presentazione del ricorso.⁴¹⁾

e) entrata in vigore⁴²⁾

Art. 50⁴³⁾ ¹Il piano di utilizzazione cantonale entra in vigore con l'approvazione del Gran Consiglio.

²I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

³Il Consiglio di Stato fa menzionare sommariamente a registro fondiario per ogni singolo fondo l'esistenza del piano di utilizzazione.

Effetti

Art. 51 ¹Il piano di utilizzazione ha una durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.

²Il piano di utilizzazione crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste.

³Le norme e i piani regolatori comunali in contrasto con il piano di utilizzazione decadono con l'entrata in vigore di quest'ultimo.

⁴I Comuni il cui territorio è incluso nel piano di utilizzazione sono tenuti ad adottare un piano regolatore conforme o ad uniformare i piani già in vigore entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del piano di utilizzazione.

Verifica e modifiche

Art. 52 ¹Il piano di utilizzazione è sottoposto a verifica, di regola, ogni dieci anni.

²Esso può essere modificato o integrato in ogni tempo se l'interesse pubblico lo esige con la procedura prevista per l'adozione.

³Il Consiglio di Stato fissa la procedura per modifiche di poco conto.

Diritti dei proprietari e manutenzione normale dei fondi

Art. 53 Valgono per analogia le disposizioni degli articoli 42 e 43.